

OGGETTO: Regolamento per la disciplina delle funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione, ai sensi dell'art.37 comma 1 della LR 65/2014.

RELAZIONE TECNICA

Premesso che il Comune di Pisa, con delibera n. N. 6 del 31/01/2008, ha approvato il “Regolamento comunale per la disciplina dell'esercizio delle funzioni del garante per la comunicazione, ai sensi dell'art. 19 della l.r. 3 gennaio 2005, n. 1”.

A seguito dell'entrata in vigore della LR 65/2014 “Norme per il governo del territorio”, che ha abrogato e sostituito la precedente L.R. 1/2005, sostituisce la figura del “Garante della comunicazione” con la figura del “Garante dell'informazione e della partecipazione”, rafforzando l'obiettivo di considerare la partecipazione dei cittadini e dei soggetti istituzionali quale componente ordinaria delle procedure di formazione degli atti di governo del territorio, secondo criteri di trasparenza e coerenza, e in mancanza del quale non è possibile avviare le relative procedure.

Successivamente la Regione ha approvato il Regolamento *"Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione"*, con [DPGR n. 4/R del 14 febbraio 2017](#), e le Linee guida sui livelli partecipativi con [DGR 1112 del 16/10/2017](#).

Precisato che l'art. 37 della LR 65/2014 e l'art. 3 del Regolamento, stabiliscono che i comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti istituiscono il proprio garante dell'informazione e della partecipazione e ne disciplinano le funzioni nel rispetto [della l.r.65/2014](#) e del DPGR 4/R/2017 e delle Linee guida.

VISTO lo Statuto del Comune, approvato con Deliberazione del C. C. n. 3 del 18.01.2001, ed in particolare gli art.24-29 in materia di decentramento che istituiscono i Consigli territoriali di partecipazione ai quali sono affidate attività di partecipazione e consultazione popolare anche in materia di pianificazione urbanistica.

Ritenuto di dover adeguare il Regolamento Comunale per la disciplina dell'esercizio delle funzioni del garante per la comunicazione alle nuove disposizioni di legge su richiamate, ai fini della nomina del Garante in mancanza del quale non è possibile avviare le procedure per gli atti urbanistici.

Rilevato che la LR 65/2014 all'art. 37, c. 3 specifica che “non possono rivestire il ruolo di garante dell'informazione e della partecipazione gli amministratori dell'ente, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, il responsabile del procedimento e il progettista dell'atto di governo del territorio” e che il DPGR 4/R/2017, all'art. 3 comma 3, indica che “Il garante è scelto fra persone con adeguata preparazione professionale. Può essere designato fra il personale interno all'amministrazione o tra soggetti esterni ad essa”.

È stato predisposto il nuovo **Regolamento per la disciplina delle funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione**, tenendo conto della necessità di garantire al Garante la stretta collaborazione con il responsabile del procedimento dell'atto di governo del territorio ma anche della collaborazione degli altri uffici comunali ed del supporto dei Consigli territoriali di partecipazione, previsti dallo statuto del comune.

In analogia a quanto previsto dal DPGR 4/R/2017 per la nomina del Garante Regionale, e in conformità all'art. 20 dello Statuto del comune di Pisa, si propone di delegare il sindaco alla nomina del Garante Comunale e di conferirgli il mandato in relazione al mandato del Sindaco stesso.

Il Dirigente

Arch. Marco Guerrazzi